

**CONVENZIONE QUADRO
PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ
DI FORMAZIONE, DI RICERCA E DI TRASFERIMENTO DELLA CONOSCENZA**

TRA

Il Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università degli Studi di Udine (di seguito denominato "Dipartimento"), con sede legale in Udine (UD), via Treppo 18, CF 80014550307, rappresentato *pro tempore* dalla Direttrice, Prof.ssa Elena D'Orlando, nata a Udine il 21.04.1971, C.F. DRLLNE71D61L483Z, domiciliata per la carica presso la sede del Dipartimento e autorizzata alla stipula con delibera del Consiglio di Dipartimento del 11.11.2020,

E

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Udine (di seguito denominato "Consiglio"), con sede legale in Udine (UD), Largo Ospedale Vecchio 1, CF 80010090308 nella persona del Presidente Avv. Massimo Zanetti, nato a Padova il 15.03.1975, C.F. ZNTMSM75C15G224T, domiciliato per la carica presso la sede del Consiglio e autorizzato alla stipula con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Udine del 3.9.2020

PREMESSO CHE

1. Il Dipartimento promuove, coordina e gestisce la ricerca scientifica, l'attività didattica e formativa, nonché il trasferimento della conoscenza per la crescita culturale e l'innovazione professionale del territorio nell'ambito delle materie giuridiche;
2. Il Consiglio supporta e promuove l'organizzazione di percorsi di formazione ed eventi volti all'approfondimento della conoscenza delle materie giuridiche;
3. Le Parti condividono l'interesse a collaborare, per dare vita a progetti condivisi per la formazione universitaria, post-universitaria e professionale degli studenti del Dipartimento; per progettare e promuovere attività per la formazione permanente degli iscritti all'Ordine, nonché l'organizzazione di convegni, seminari, attività culturali di interesse sociale, e ogni altra attività in ambito giuridico che le parti dovessero individuare, rientrando nell'attività di trasferimento della conoscenza del Dipartimento;
4. Le Parti danno atto che tra l'Università degli studi di Udine e il Consiglio è in vigore la Convenzione, stipulata il 13 giugno 2017, avente ad oggetto la disciplina dello svolgimento dell'anticipazione di un semestre di tirocinio per l'accesso alla professione forense; essa è stata adottata ai sensi degli articoli 40 e 41, comma 6, lettera d), legge 31 dicembre 2012, n. 247, *Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*, e dei relativi atti ministeriali di attuazione, per una durata di cinque anni; tale Convenzione costituisce una delle forme di collaborazione tra Dipartimento e Consiglio e si inserisce nel quadro dei rapporti disciplinati dal presente atto; tuttavia, essendo attuazione di specifiche norme di legge e di regolamento, non costituisce oggetto specifico della presente Convenzione-quadro e alla sua naturale scadenza verrà rinnovata con separato atto;
5. Le Parti danno altresì atto che gli studenti dei corsi di studio del Dipartimento svolgono attività di tirocinio curriculare e volontario presso avvocati iscritti all'Ordine di Udine; tali attività costituiscono anch'esse forme di collaborazione già in essere tra il Dipartimento e gli iscritti all'Ordine; esse restano disciplinate dagli specifici atti convenzionali sottoscritti tra l'Università degli studi di Udine e i professionisti ospitanti, nei modi e secondo le forme previste dalla disciplina in materia, e non costituiscono oggetto specifico della presente Convenzione

§§§

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue

Articolo 1 – Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Articolo 2 – Oggetto

1. La presente convenzione concerne la collaborazione tra il Dipartimento e il Consiglio per la progettazione e la realizzazione di attività di ricerca, di formazione e di trasferimento della conoscenza.
2. Sulla base della presente convenzione, il Dipartimento ed il Consiglio si impegnano a coordinarsi per la realizzazione di singole iniziative, redigendo, ove necessari, specifici accordi attuativi, ai sensi dell'articolo 3.
3. Le iniziative promosse in modo coordinato riguardano a titolo meramente esemplificativo:
 - a) l'organizzazione di corsi di alta formazione, o delle scuole di specializzazione, per gli iscritti all'Ordine e aperti alla partecipazione di studenti universitari e post-universitari;
 - b) la promozione e l'organizzazione di attività di didattica innovativa rivolte agli studenti del Dipartimento e che coinvolgano gli iscritti all'Ordine, in particolar modo Laboratori e Corsi tenuti con la metodologia della Clinica legale;
 - c) la promozione e l'organizzazione di attività riconducibili alla formazione permanente degli iscritti all'Ordine e che per il Dipartimento rientrino nell'attività di trasferimento della conoscenza, quali corsi di aggiornamento, cicli seminari, lezioni;
 - d) la promozione e l'organizzazione di eventi – anche a carattere episodico – di diffusione della cultura giuridica rivolti ai professionisti iscritti all'Ordine e/o alla cittadinanza, che per il Dipartimento rientrino nell'attività di trasferimento della conoscenza;
 - e) ogni altra iniziativa di carattere culturale che le Parti dovessero individuare, rientrante nell'attività di trasferimento della conoscenza del Dipartimento.
4. La presente convenzione si applica anche agli eventi, organizzati dal Dipartimento e dal Comitato per le pari opportunità dell'Ordine, quale sua articolazione interna, nonché agli eventi organizzati dal Dipartimento e dalle associazioni forensi ai quali l'Ordine abbia concesso il suo patrocinio.

Articolo 3 – Accordi attuativi

1. In caso di attività che richiedano un'organizzazione complessa, la collaborazione tra il Dipartimento ed il Consiglio è attuata tramite specifici accordi attuativi stipulati nel rispetto della presente convenzione.
2. Gli accordi attuativi disciplinano gli aspetti di natura tecnico-scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria di ciascuna iniziativa comune. Precisano, in particolare, gli oneri finanziari eventualmente previsti e l'impiego di risorse umane e materiali necessarie all'attuazione delle singole iniziative.
3. Gli accordi attuativi che non comportano oneri finanziari possono essere conclusi in forma semplificata e risultare dallo scambio di lettere di intenti tra i referenti indicati all'articolo 5.

Articolo 4 – Diritti di proprietà intellettuale

1. Gli accordi attuativi regolano gli aspetti relativi all'uso di studi, pubblicazioni, documenti e di materiali elaborati e realizzati nell'ambito delle attività svolte in comune dal Dipartimento e dall'Ordine.

Articolo 5 – Referenti

1. Per l'attuazione delle attività previste le Parti designano quali referenti, rispettivamente, la dott.ssa Alessia Ottavia Cozzi e la prof.ssa Elena D'Orlando, per il Dipartimento, e l'avv. Raffaella Sartori per l'Ordine.

2. Ciascuna Parte può sostituire il proprio referente, dandone comunicazione scritta all'altra Parte.

Articolo 6 – Oneri Finanziari

1. La presente convenzione non ha contenuto patrimoniale e non comporta oneri finanziari a carico delle Parti.

Articolo 7 – Durata

1. La presente convenzione ha una durata di tre anni a decorrere dalla data dell'ultima sottoscrizione e può essere rinnovata alla scadenza, per un ulteriore triennio, mediante accordo scritto stipulato tra le Parti.

2. Qualora, alla cessazione dell'efficacia della convenzione, una o più iniziative o progetti non siano ancora conclusi, essi dovranno essere portati a termine, secondo quanto concordato tra le Parti in via informale o a mezzo degli accordi attuativi, secondo quanto previsto dall'articolo 3.

3. È facoltà delle Parti recedere anticipatamente dalla presente convenzione mediante comunicazione scritta da inviarsi a mezzo raccomandata A/R o PEC con preavviso pari ad almeno novanta giorni. Resta fermo quanto previsto al comma 2.

Articolo 8 – Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, con supporto analogico o digitale, nel rispetto dei principi generali in tema di protezione dei dati personali, di ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (di seguito "GDPR") e dalla disciplina in materia, nonché ai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.

2. Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi alle persone fisiche che compaiono nel presente accordo in rappresentanza delle parti (qualifica, fonte della rappresentanza, indirizzo, telefono, posta elettronica, eventuali altri riferimenti) sono trattati esclusivamente ai fini della conclusione del presente accordo e della esecuzione del rapporto giuridico che ne discende. L'Università degli studi di Udine rende disponibile l'informativa per tale categoria di interessati, unitamente ai suoi eventuali aggiornamenti, nella sezione "privacy" del sito web www.uniud.it.

3. Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali di propri dipendenti o collaboratori (nominativi, indirizzo, telefono, posta elettronica, eventuali altri riferimenti) coinvolti nelle attività esecutive di cui al presente contratto, sono trattati esclusivamente ai fini dell'esecuzione del rapporto giuridico ne discende, in conformità all'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del

GDPR, che ciascuna parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti o collaboratori nell'ambito delle proprie procedure interne.

Articolo 9 – Controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti per l'interpretazione, esecuzione o risoluzione della presente convenzione è competente in via esclusiva il Foro di Udine.

Articolo 10 – Registrazione e spese

1. La presente convenzione è firmata digitalmente, in unico originale, ai sensi dell'articolo 24, commi 1 e 2, D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, *Codice dell'Amministrazione digitale* (CAD), dai legali rappresentanti delle Parti, come indicati in premessa.

2. La presente convenzione è soggetta a imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e del D.M. 17 giugno 2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale per l'intera quota dall'Università degli studi di Udine, giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 59443/2015 del 23 giugno 2015.

3. La presente convenzione è registrata solo in caso d'uso. Gli oneri per la registrazione sono a carico della Parte che la richiede.

Udine, Firmato digitalmente
il 21.12.2020

Prof.ssa Elena D'Orlando
Direttrice del Dipartimento di Scienze giuridiche

Udine, 21.12.2020

Avv. Massimo Zanetti
Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Udine

